



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 4 seduta del 09-02-2026 alle ore 17:30

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.
MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2026.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Assente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
DARIO EMANUELLI	CONSIGLIERE	Presente
CESARE CODEVICO	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Salvatrice Bellomo.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2026.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF. Riferisce che, in seguito ad una attenta analisi dei bilanci, è stata valutata la possibilità di innalzare di 2 mila Euro la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF che, per l'anno 2026, passerà dagli attuali 10 mila Euro a 12 mila Euro. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso i cittadini con redditi più contenuti; tale misura conferma il trend della tassazione sin dall'insediamento nel 2016 di questa Amministrazione; quindi a Sannazzaro la pressione fiscale non aumenta e, quando ne ricorrono le condizioni, viene ridotta. Questa amministrazione non ha mai aumentato le tasse e le imposte comunali in quanto, meno tasse vuol dire maggiore equità. Si tratta di una scelta politica chiara, quindi un segnale di attenzione verso i cittadini. Ciò che è stato fatto con la TARI e in generale con la fiscalità locale, viene effettuato oggi anche con l'addizionale comunale IRPEF, in presenza di determinati presupposti. Si tratta di un primo passaggio in quanto, se i bilanci lo permetteranno, si potrà, per il prossimo anno, innalzare ancora tale soglia. Tale operazione sarà condotta nel rispetto delle regole che l'amministrazione si è data nell'ambito di una politica responsabile e di una programmazione finanziaria prudente e attenta ma allo stesso tempo concreta, quando si assumono decisioni di questo tipo. Con questa agevolazione circa il 25% dei cittadini di Sannazzaro saranno esentati dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Pozzati Alberto, capogruppo del gruppo di minoranza "Viviamo Sannazzaro", formula una serie di considerazioni in relazione ai dati forniti dal Sindaco; in primo luogo rileva un dato preoccupante poichè, se il 25% della popolazione ha redditi inferiori alla soglia di 12 mila euro, vuol dire che c'è un impoverimento rispetto alla popolazione. Ripete inoltre le richieste già formulate in sede di conferenza dei capigruppo, ossia il numero dei contribuenti che beneficerà di tale misura e l'entità delle minori entrate rispetto al totale complessivo delle entrate comunali. Ovviamente in linea teorica, sulla base dei dati disponibili, trattandosi di una fase sperimentale in cui il dato non è ancora assestato.

Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti sulla base dei dati disponibili:

- i nuovi beneficiari saranno circa 130-140 contribuenti; il totale dei soggetti esenti passerà dagli attuali 800 a circa 1.000 unità su circa 3.800 contribuenti totali;
- la minore entrata derivante dall'ampliamento della soglia è stimata in circa 25 mila Euro che, sommata a quella derivante dalla precedente soglia, porta a un minor gettito complessivo di circa 100 mila Euro.

Per quanto riguarda il presunto impoverimento, si dovrebbero analizzare meglio i dati.

Chiusa la discussione, in mancanza di ulteriori richieste di intervento, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360 e s.m.i. avente ad oggetto: *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge*

27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”;

DATO ATTO:

1. che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale con deliberazione da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 del citato art. 52 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
2. che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
3. che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
4. che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che dispone “La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 che differisce al 28 febbraio 2026 il termine per l'approvazione del bilancio 2026/2028 (pubb. G.U. n. 302 del 31.12.2025);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., testualmente recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che

- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 10 in data 07.04.2022 ha stabilito di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% per tutti gli scaglioni di reddito ad eccezione dei redditi fino a € 10.000,00 che sono esenti;
- che per gli anni successivi non è stata deliberata alcuna modifica pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 la stessa si intende prorogata di anno in anno;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028

EFFETTUATA la verifica della sostenibilità finanziaria dell'Ente in merito alla modifica della soglia di esenzione innalzando la stessa per i redditi fino ad € 12.000,00, come da nota prot. n. 1423 del 30.01.2026 agli atti;

RITENUTO necessario, al fine di diminuire il carico fiscale dei contribuenti ricadenti nelle fasce più basse di reddito e pertanto più fragili, alla luce delle linee programmatiche di governo approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18.10.2021, modificare per l'anno 2026 la soglia di esenzione dei redditi portandola fino a € 12.000,00 confermando l'aliquota unica allo 0,8% e pertanto di modificare l'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF come segue:

ART. 4

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs: 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i., viene stabilita nella misura dello 0,8%, ad eccezione dei redditi fino a € 12.000,00 che sono esenti;

Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo ulteriori modifiche al presente regolamento.

ACQUISITO il parere favorevole del revisore, n. 2 del 05.02.2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile della Struttura 1 Demografici e Tributi e dal Responsabile della Struttura 2: Economico – Finanziaria e Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ed allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTI il TUEL, in particolare gli artt. 42 e 172, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Invernizzi, Piccinini, Pirrone)

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI MODIFICARE**, per le ragioni in premessa, l'art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF come segue:

ART. 4

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs: 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i., viene stabilita nella misura dello 0,8% ad eccezione dei redditi fino a € 12.000,00 che sono esenti;

Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo ulteriori modifiche al presente regolamento.

3. **DI INCARICARE** il Responsabile della Struttura 1 al compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compreso l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, ritenta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Invernizzi, Piccinini, Pirrone)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO
Numero 5 del 30-01-2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2026.

Il sottoscritto Responsabile della Struttura esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 – bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

data 03-02-2026

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **05-03-2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 09-02-2026

Addì 05-03-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 05-03-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Salvatrice Bellomo)